

Dichiarazione IVA relativa al 2022

Termini di presentazione e novità

Versamento del saldo IVA

1 PREMESSA

Salvo specifiche eccezioni, i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (art. 8 del DPR 322/98).

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/98).

Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 deve essere presentata:

- a decorrere dall'1.2.2023;
- entro il 2.5.2023 (in quanto il 30.4.2023 è domenica e l'1.5.2023 è altresì un giorno festivo).

Occorre invece inviare il modello entro il mese di febbraio (28.2.2023), se il soggetto passivo intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2022 (art. 21-*bis* co. 1 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010).

3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO IVA 2023 PER IL 2022

Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 11378 sono stati approvati:

- il modello IVA 2023 per il periodo d'imposta 2022 e le relative istruzioni;
- il modello "IVA Base" 2023 per il periodo d'imposta 2022 e le relative istruzioni.

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello IVA 2023 relativo all'anno 2022 è composto:

dal frontespizio;

da 18 quadri (da VA a VG), ai quali si aggiunge il nuovo quadro CS denominato "Contributo straordinario contro il caro bollette";

dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

3.2 SINTESI DEL CONTENUTO DEL MODELLO

Nella seguente tabella è sinteticamente riepilogata la struttura del modello IVA 2023 relativo all'anno 2022.

Frontespizio	
Tipo di dichiarazione	Correttiva nei termini
	Dichiarazione integrativa
Dati del contribuente	Partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)
	Persone fisiche (es. cognome e nome)
	Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare,	Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante
	Generalità (es. cognome e nome)
	Fallimento ovvero liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa (art. 74- <i>bis</i>), data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata

Frontespizio	
erede, ecc.)	

Frontespizio	
Firma della dichiarazione	Numero di moduli
	Invio avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
	Firma
Visto di conformità	Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF
	Codice fiscale del professionista
	Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità
Sottoscrizione dell'organo di controllo	Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione, società di revisione o Collegio sindacale)
	Codice fiscale
	Firma
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'incaricato
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno
	Firma dell'incaricato
Quadri	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all'attività
Quadro VB	Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati- Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti immatricolazione auto UE
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA
Quadro VT	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
Quadro VX	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta
Quadro VO	Comunicazioni delle opzioni e revoche
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
Quadro CS	Contributo straordinario contro il caro bollette

Frontespizio	
Prospetto riepilogativo IVA 26 PR	
Quadro VS	Distinta delle società del gruppo, dati riepilogativi e garanzie della controllante
Quadro VV	Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo
Quadro VW	Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo
Quadro VY	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo
Quadro VZ	Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2023 PER IL 2022

Le principali novità del modello IVA 2023 relativo all'anno 2022 riguardano i quadri VA e VO e il nuovo quadro CS.

Alla presente circolare è allegata una *check list* della documentazione e dei dati che può essere utile richiedere al cliente per la predisposizione della dichiarazione IVA.

4.1 QUADRO VA

4.1.1 Sospensione versamenti per l'emergenza sanitaria da COVID-19

I soggetti passivi che, in forza di provvedimenti emanati per l'emergenza COVID-19, hanno legittimamente sospeso i versamenti IVA da effettuare nel 2022, sono tenuti a riepilogare i dati dei relativi importi nel rigo VA16.

Nella casella 1 del rigo VA16 deve essere riportato il codice che identifica la disposizione normativa che ha consentito la sospensione dei versamenti nel 2022. Nel campo 2 deve invece essere indicato l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

Il rigo deve essere compilato anche dalle società che, nell'anno d'imposta 2022, abbiano aderito a una procedura di liquidazione IVA di gruppo.

Nell'Appendice alle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA sono stati indicati i codici da inserire nella casella 1 del rigo VA16, riportati nella tabella seguente.

Codice	Soggetti interessati	Versamenti IVA interessati	Riferimenti normativi
4	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020	Versamenti che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022 ¹	Art. 1 co. 923 della L. 234/2021, art. 7 co. 3- <i>bis</i> del DL 17/2022, art. 39 co. 1- <i>bis</i> del DL 50/2022 e art. 1 co. 160 della L. 197/2022
5	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese	Versamenti che scadevano nel mese di gennaio	Art. 1 co. 2 e 3 del DL 4/2022

¹ I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un'unica soluzione entro il 22.12.2022. Tuttavia, si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale era dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

Codice	Soggetti interessati	Versamenti IVA interessati	Riferimenti normativi
	fino al 31.3.2022 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DL 221/2021 (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati)	2022 ²	
6	Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice ATECO 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	Versamenti che scadevano nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 ³	Art. 22-bis del DL 21/2022

Fruizione di più disposizioni di sospensione dei versamenti

I soggetti che, nel corso del 2022, hanno sospeso i versamenti IVA in base a più di una delle suddette disposizioni cui corrisponde uno specifico codice, devono compilare più campi del rigo VA16 per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno usufruito.

4.1.2 Sospensione versamenti per soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nel rigo VA10 deve invece essere indicato, in particolare, il codice "3" in relazione ai soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti che scadevano nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 30.6.2022, ai sensi dell'art. 3 co. 6-*quater* del DL 30.12.2021 n. 228, conv. L. 25.2.2022 n. 15⁴.

4.2 QUADRO VO

Con riguardo ai soggetti che esercitano l'attività enoturistica di cui all'art. 1 co. 502 - 505 della L. 205/2017, nel rigo VO35 è stata introdotta la casella al fine di comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

4.3 QUADRO CS

Il nuovo quadro CS consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Ai sensi dell'art. 37 del DL 21/2022 (conv. L. 51/2022), infatti, è stata prevista l'applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto *una tantum*, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

Tale contributo è dovuto:

- se almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle predette attività (art. 1 co. 120 lett. a) della L. 197/2022);
- sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA indicate nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021.

Il contributo è stabilito nella misura del 25% del citato incremento e si applica se quest'ultimo non è inferiore al 10% ed è superiore a 5.000.000,00 di euro.

² I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.10.2022.

³ I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.11.2022.

⁴ I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.9.2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

Gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo sono stati definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2022 n. 221978.

Rigo CS1

Il rigo CS1 deve essere compilato dai soggetti che:

- risultano tenuti a effettuare i versamenti relativi al contributo (acconto entro il 30.6.2022 e saldo entro il 30.11.2022) o al versamento dell'importo residuo entro il 31.3.2023;
- oppure intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Colonna	Contenuto
1	Deve essere barrata in tutti i casi in cui la base imponibile sulla quale calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA presentate (LIPE o quadro VP della dichiarazione annuale con riferimento all'ultimo trimestre solare)
2	Importo assunto come base imponibile del contributo, qualora sia stata barrata la colonna 1
3	Ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1.10.2021 - 30.4.2022 e 1.10.2020 - 30.4.2021
4	Importo del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate dall'art. 1 co. 120 della L. 197/2022, qualora tale ammontare sia diverso da quello di colonna 3
5	Versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto
6	Ammontare che si intende chiedere a rimborso dei versamenti in eccesso
7	Importo che si vuole utilizzare in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 31.3.2023 (l'ammontare non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto riportato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3)
8	Codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo, qualora diverso da chi presenta la dichiarazione (es. società incorporata nel mese di giugno 2022)

Righi da CS2 a CS10

I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nel 2022, hanno partecipato a un Gruppo IVA. In questo caso, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare nel 2023.

A questo fine:

- il rappresentante del Gruppo compila un rigo per ciascun partecipante tenuto al pagamento del contributo, indicando il codice fiscale del soggetto partecipante nella colonna 8, oltre ai dati indicati nelle predette colonne 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- barrando la casella 9, i partecipanti al Gruppo attestano di assumersi la responsabilità dei dati comunicati dal rappresentante del Gruppo.

Numero di moduli della dichiarazione

La compilazione di più moduli, a causa della presenza di più quadri CS, non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

5 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2022 deve quindi essere versato entro il 16.3.2023.

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435⁵. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2023 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (quindi con una maggiorazione pari all'1,6%)⁶.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi⁷. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2023 scade il 30.7.2023, termine però che, cadendo di domenica, comporta il differimento a lunedì 31.7.2023.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Riepilogando, il saldo IVA 2022 può essere versato entro:

- il 16.3.2023 (termine ordinario);
- il 30.6.2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);
- il 31.7.2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2022 entro il 2.5.2023, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2022 entro il 16.3.2023:

- se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2023, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);

⁵ Si tratta del termine stabilito per il versamento, senza maggiorazioni, delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. In conseguenza del venir meno della dichiarazione unificata (redditi e IVA), l'art. 7-*quater* co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha infatti modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui agli artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 del DPR 542/99.

⁶ La maggiorazione si applica sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

⁷ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73.

- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 31.7.2023, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2023 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2023 al 31.7.2023; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l'anno solare:

- se versa il saldo IVA 2022 entro il 30.6.2023, deve maggiorarlo dell'1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2022 entro il 31.7.2023, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2023 e sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

5.1 SOGGETTI "NON SOLARI" AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ai fini delle imposte dirette.

A seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata e della modifica dei termini di versamento operata dal citato DL 193/2016, la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 ha chiarito che i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l'anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, avvalendosi del differimento previsto per i soggetti "solari", in quanto l'IVA ha sempre un periodo d'imposta "solare", anche se tali soggetti hanno termini diversi di versamento ai fini delle imposte dirette.

Anche se non espressamente precisato dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che i soggetti passivi IVA "non solari" ai fini delle imposte dirette possano beneficiare, per il versamento del saldo IVA, anche dell'ulteriore differimento al 30 luglio corrispondendo l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

Come sopra illustrato, quest'anno i suddetti termini scadono, rispettivamente, il 30.6.2023 e il 31.7.2023 (in quanto il 30.7.2023 cade di domenica, comportando quindi il differimento a lunedì 31.7.2023).

5.2 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo, tenendo conto che:

- la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo;
- le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese;
- il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.

In relazione al versamento del saldo IVA per il 2022, il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16.3.2023;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30.6.2023;
- 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 31.7.2023.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale⁸) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo⁹.

Tablelle riepilogative

In caso di rateizzazione massima a partire dal 16.3.2023, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Rata	Scadenza	Interessi
1	16.3.2023	0,00%
2	17.4.2023 (il giorno 16 cade di domenica)	0,33%
3	16.5.2023	0,66%
4	16.6.2023	0,99%
5	17.7.2023 (il giorno 16 cade di domenica)	1,32%
6	21.8.2023 (differimento per il periodo feriale, considerando che il giorno 20 cade di domenica ¹⁰)	1,65%
7	18.9.2023 (il giorno 16 cade di sabato)	1,98%
8	16.10.2023	2,31%
9	16.11.2023	2,64%

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2023, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,6%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.6.2023	0,00%
2	17.7.2023 (il giorno 16 cade di domenica)	0,18%
3	21.8.2023 (differimento per il periodo feriale, considerando che il giorno 20 cade di domenica ¹¹)	0,51%
4	18.9.2023 (il giorno 16 cade di sabato)	0,84%
5	16.10.2023	1,17%
6	16.11.2023	1,50%

⁸ I mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni (si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48, § 2.2 e 12.6.2002 n. 50, § 19.4).

⁹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48 (§ 2.2) e 12.6.2002 n. 50 (§ 19.4).

¹⁰ Ai sensi del co. 11-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20 del DLgs. 241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

¹¹ Si veda la nota precedente.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 31.7.2023 (in quanto il 30.7.2023 cade di domenica), le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino al 30.6.2023 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	31.7.2023 (il giorno 30 cade di domenica)	0,00%
2	21.8.2023 (differimento per il periodo feriale, considerando che il giorno 20 cade di domenica ¹²)	0,18%
3	18.9.2023 (il giorno 16 cade di sabato)	0,51%
4	16.10.2023	0,84%
5	16.11.2023	1,17%

CHECK LIST PER RICHIESTA DOCUMENTI

Cliente _____	N° ____/____
Responsabile _____	Data ____/____/____

DICHIARAZIONE IVA 2023 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	Dichiarazione IVA 2022 relativa all'anno d'imposta 2021 con ricevuta della trasmissione telematica.	
	Documentazione da richiedere al cliente con riferimento all'anno d'imposta 2022.	
	FRONTESPIZIO	
	Scheda anagrafica del contribuente persona fisica (generalità, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.) o persona giuridica (denominazione o ragione sociale, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.).	
	Scheda anagrafica del dichiarante, se diverso dal contribuente (generalità, codice carica, nel caso di procedura concorsuale data del provvedimento di nomina e di inizio procedura, ecc.).	
	(In alternativa alle precedenti): evidenza e	

¹² Si veda la precedente nota n. 10.

DICHIARAZIONE IVA 2023 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	informazioni relative a variazioni rispetto ai dati già indicati nella dichiarazione IVA 2022 per l'anno 2021.	
	QUADRO VA	
	Evidenza e informazioni relative a eventuali operazioni straordinarie.	
	Codice dell'attività svolta (ovvero dell'attività prevalente, in presenza di più attività tenute con contabilità unificata).	
	Dettaglio di acquisti/importazioni e servizi di gestione riguardanti i telefoni cellulari, nel caso di detrazione IVA superiore al 50%.	
	Ammontare delle operazioni effettuate nei confronti di condomini.	
	Fallimento (ovvero liquidazione giudiziale) o liquidazione coatta amministrativa iniziati nel 2022: modello IVA 74 <i>bis</i> .	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo: dettaglio dell'utilizzo del credito derivante dalla procedura da parte della società <i>ex</i> controllante.	
	Soggetti che a partire dal 2023 partecipano al Gruppo IVA: dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (modello AGI/1).	
	Dettaglio degli eventuali versamenti IVA sospesi, nel corso del 2022, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.	
	QUADRO VB	
	Soggetti che intendono avvalersi dell'art. 2 co. 36- <i>vicies ter</i> del DL 138/2011 avendo utilizzato esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante: dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari (codice fiscale dell'operatore finanziario o codice d'identificazione fiscale estero, denominazione e tipo di rapporto).	
	QUADRO VC	
	Prospetto di verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale.	
	Prospetto relativo alla formazione e all'utilizzo del <i>plafond</i> ed evidenza del metodo utilizzato per determinare il <i>plafond</i> disponibile.	
	QUADRO VD	
	Società di gestione del risparmio: prospetto contenente i dati relativi alla cessione del credito IVA.	
	QUADRO VE	
	Stampa dei totali delle vendite e dei corrispettivi da cui devono risultare evidenti: gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta;	

DICHIARAZIONE IVA 2023 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	<p>le operazioni non imponibili suddivise in base alla fattispecie (es. esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento, ecc.);</p> <p>le operazioni esenti;</p> <p>le operazioni prive del requisito territoriale ai sensi degli artt. 7 ss. del DPR 633/72 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura;</p> <p>le operazioni con applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> suddivise in base alla fattispecie interessata (es. cessioni di rottami e altri materiali di recupero, prestazioni rese nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.);</p> <p>le operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati;</p> <p>le operazioni effettuate nel 2022 con IVA esigibile negli anni successivi e le operazioni effettuate in anni precedenti con IVA esigibile nel 2022;</p> <p>le operazioni con applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72).</p>	
	Ammontare dettagliato delle cessioni di beni ammortizzabili (es. scheda contabile relativa ai conti interessati) e dei passaggi interni (in caso di separazione delle attività).	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per le operazioni realizzate ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
QUADRO VF		
	<p>Stampa dei totali degli acquisti e delle importazioni da cui devono risultare evidenti:</p> <p>gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta;</p> <p>gli acquisti e le importazioni non imponibili o non soggetti a imposta suddivisi in base alla fattispecie (es. acquisti non imponibili con utilizzo del <i>plafond</i>);</p> <p>gli acquisti esenti;</p> <p>gli acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi (artt. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);</p> <p>gli acquisti e le importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati;</p> <p>gli acquisti con detrazione ridotta o non ammessa;</p> <p>gli acquisti con IVA detraibile in anni successivi annotati nel 2022 e gli acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2022;</p>	

DICHIARAZIONE IVA 2023 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	gli acquisti intracomunitari (imponibile e imposta); le importazioni (imponibile e imposta); gli acquisti da San Marino (con e senza pagamento dell'IVA).	
	Schede di contabilità rilevanti per il dettaglio, contenuto nel rigo VF29, dell'importo indicato nel rigo VF25: acquisto di beni ammortizzabili, anche se di costo non superiore a 516,46 euro; canoni di <i>leasing</i> ; noleggio; acquisti di beni destinati alla rivendita (merci); acquisti di beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime).	
	Se necessari, dati e informazioni riguardanti metodi particolari di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (es. <i>pro rata</i> , regime del margine, ecc.).	
	Se necessari, dati e informazioni per il calcolo della rettifica alla detrazione (es. cambio di destinazione di un bene ammortizzabile nel periodo di "tutela fiscale").	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per gli acquisti di beni e servizi ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
	QUADRO VJ	
	Prospetto di dettaglio di acquisti, importazioni e altre operazioni con IVA dovuta dal cessionario o committente suddivise in base alla fattispecie interessata (es. acquisti di rottami e altri materiali di recupero, acquisti intracomunitari di beni, acquisti domestici di beni e servizi da soggetti non residenti, acquisti di telefoni cellulari, prestazioni ricevute nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.).	
	QUADRO VH	
	Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse.	
	Liquidazioni periodiche e liquidazione annuale IVA.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
	QUADRO VM	
	Modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" relativi all'IVA versata per la prima cessione interna di veicoli nuovi e usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario (art. 1 co. 9 del DL 262/2006).	
	QUADRO VK	

DICHIARAZIONE IVA 2023 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
<i>Check</i>		Commento
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: prospetto contenente i dati richiesti (es. partita IVA) della società controllante.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: attestazione rilasciata dall'Ente o società controllante con evidenza di quanto indicato dalla stessa per ciascuna società che partecipa alla procedura della liquidazione IVA di gruppo nel campo 7 del rigo VS.	
	QUADRO VN	
	Evidenza e informazioni relative alle dichiarazioni integrative IVA "a favore", presentate nel corso del 2022, ai sensi dell'art. 8 co. 6- <i>bis</i> del DPR 322/98.	

DICHIARAZIONE IVA 2023 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
<i>Check</i>		Commento
	QUADRO VQ	
	Soggetti che hanno effettuato versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento con la relativa documentazione attestante il pagamento.	
	QUADRO VL	
	Modelli F24 relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuate (in caso di versamenti con ravvedimento operoso è necessaria la distinzione tra imposta, sanzioni ed interessi).	
	In presenza di un credito IVA da dichiarazione IVA 2022 per l'anno 2021: prospetto dell'utilizzo del credito.	
	Documentazione relativa ad eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati in corso d'anno (modello TR).	
	Schede di contabilità: Erario c/IVA; credito IVA in compensazione.	
	Bozza del bilancio di verifica al 31.12.2022 con evidenza del saldo IVA annuale (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: prospetto di riconciliazione tra saldo IVA annuale e saldo IVA in bilancio).	
	QUADRO VP	
	Liquidazioni periodiche relative al IV trimestre del 2022.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
	QUADRO VT	
	Suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili	

DICHIARAZIONE IVA 2023 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	(cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, nonché ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate verso consumatori finali.	
	QUADRO VX	
	Prospetto di calcolo, ove necessario, per la verifica circa la sussistenza di una delle fattispecie per il rimborso (es. effettuazione esclusiva o prevalente di operazioni attive soggette ad aliquota IVA media, maggiorata del 10%, inferiore all'aliquota d'imposta media su acquisti e importazioni; prevalente effettuazione di operazioni non soggette a imposta, ecc.).	
	Documentazione relativa all'eventuale rilascio del visto di conformità, ove necessario.	
	Istanza d'interpello per la disciplina delle "società di comodo" presentata e della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, ove necessari.	
	Copia del documento d'identità del contribuente, con riguardo alle attestazioni rilasciate di cui al rigo VX4, ove necessarie.	
	QUADRO VO	
	Documento contenente l'eventuale volontà di esercizio/revoca di opzioni da indicare nel quadro VO in coerenza con il comportamento adottato.	
	QUADRO VG	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati degli Enti o società del gruppo con evidenza dei soggetti che aderiscono alla procedura dal 2023.	
	QUADRI VS, VV, VW, VY e VZ (IVA 26 PR/2023)	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e informazioni per la compilazione della distinta delle società del gruppo.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati riguardanti le variazioni delle comunicazioni periodiche del gruppo ove sussistano.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e documentazione relativi ai rimborsi infrannuali richiesti, ai versamenti periodici effettuati, alle compensazioni, ecc.	
	QUADRO CS	
	Soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette: dati necessari per compilare il quadro (es. base imponibile e contributo dovuto).	